



www.marcobava.it

Torino 09.10.2012

Osservazioni di Marco BAVA

SU

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE ACCENTRATA, DI LIQUIDAZIONE, DEI SISTEMI DI GARANZIA E DELLE RELATIVE SOCIETÀ DI GESTIONE.

PROVVEDIMENTO DEL 22 FEBBRAIO 2008

MODIFICHE CONSEGUENTI ALL'EMANAZIONE DEL D. LGS. N. 48 DEL 2011 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/44/CE, IL QUALE HA SOSTITUITO L'ARTICOLO 72 DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, INERENTE ALLA DISCIPLINA DELLE INSOLVENZE DI MERCATO

10 agosto 2012

TITOLO III
SERVIZI DI LIQUIDAZIONE

Articoli 42-45

Nessuna Modifica

Art. 46 - Contenuto minimo del Regolamento

1. La società di gestione dei servizi di liquidazione disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di liquidazione, nonché le attività di cui all'articolo 42, comma 1, e i collegamenti di cui al Titolo V.

2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, tra l'altro:

a) l'articolazione delle fasi, indicando in particolare il momento in cui le operazioni vengono acquisite dai servizi di liquidazione;

b) le categorie di soggetti ammessi;

c) le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione dei soggetti ammessi, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 69, comma 1-*ter*, del TUF;

d) gli orari e le giornate di svolgimento dei servizi;

e) i soggetti che esercitano l'attività di gestione accentrata presso i quali può avvenire il regolamento degli strumenti finanziari;

f) i soggetti presso cui può avvenire il regolamento del contante in valute diverse dall'euro;

g) le modalità operative alle quali si devono attenere i soggetti ammessi ai servizi di liquidazione, ivi comprese quelle che devono essere seguite in caso di svolgimento dei servizi di liquidazione per conto di terzi;

h) le procedure in base alle quali: i) in caso di insolvenza di un liquidatore, gestire le posizioni riferibili all'insolvente, siano esse state assunte per conto proprio ovvero per conto di altri negozianti o aderenti; ii) in caso di insolvenza di un negoziante o di un aderente che si avvale di un liquidatore, gestire le posizioni facenti capo all'insolvente;

i) le modalità tecniche che i sistemi di riscontro e rettifica giornaliera utilizzati devono osservare per garantire che i sistemi di liquidazione acquisiscano in maniera corretta e completa i dati sulle operazioni da liquidare;

j) le misure di contenimento dei rischi di regolamento;

k) le misure tecniche volte ad assicurare la sicurezza informatica dei dati;

l) le modalità con cui verranno rese note ai soggetti ammessi le informazioni afferenti lo svolgimento del servizio.

m) la gratuita' del servizio di dati informatici richiesta per la sollecitazione delle deleghe per le assemblee degli azionisti¹.

3. I soggetti ammessi non possono regolare operazioni per conto delle controparti centrali.

MARCO BAVA

www.marcobava.it

marcobava@email.it

¹ Nelle sollecitazioni per la raccolta delle deleghe i dati dei servizi accentrati agevolano il promotore ed essendo dati informatici già disponibili non devono avere costi perché non a fini di lucro..